

ART. 22 - ORARIO DI LAVORO

1. *Disciplina generale*

1. *Disciplina generale*

- 1.1 L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore, calcolato come media in un periodo di 4 mesi.

Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio.

- 1.2 Il limite massimo della durata dell'orario settimanale è fissato in 44 ore, ferma restando la media di 38 ore in ogni periodo di 4 mesi.

A livello di contrattazione aziendale, nell'ambito di una specifica procedura negoziale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL per la definizione dei turni di servizio, potrà essere concordata l'elevazione fino a 46 ore della durata massima dell'orario di lavoro settimanale, ferma restando la media di 38 ore in ogni periodo di 4 mesi.

- 1.3 La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio.

Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.

Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7.

- 1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2.

Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (*Disciplina particolare per il personale mobile*).

Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del successivo punto 1.6, qualora il periodo di lavoro giornaliero abbia inizio non prima delle ore 4.00, ovvero abbia termine entro le ore 1.00.

- 1.5 L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.

In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.

La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni.

- 1.6 L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato:

- a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
- b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
- c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
- d) su prestazione unica giornaliera.

Il periodo di lavoro giornaliero di cui alle precedenti lettere c) e d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).

Le variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

- 1.7 Per orario spezzato di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 1.6, si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso della quale è previsto un intervallo non retribuito.

La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 3 ore.

Il limite di 3 ore alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 4 ore qualora detto intervallo comprenda interamente le fasce orarie 12.00-14.00 c/o 19.00-21.00, il personale possa usufruire del pasto aziendale e la durata del relativo nastro di impegno (prestazione + intervallo + prestazione) non ecceda le 11 ore nella fascia oraria 5.00-24.00, ovvero le 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.

- 1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.

Le aziende garantiranno l'eventuale la sostituzione entro 2 ore dal completamento della prestazione giornaliera programmata.

- 1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall'art. 70 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00.

I servizi notturni programmabili sono i seguenti:

- a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non consecutivo, previa negoziazione a livello di contrattazione aziendale;
- b) 10 per mese;
- c) 80 per anno.

Per quanto riguarda il personale mobile, i servizi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono definiti al successivo punto 2 (*Disciplina particolare per il personale mobile*).

A livello di contrattazione aziendale le parti possono definire gli eventuali ulteriori criteri per l'individuazione delle casistiche che, rilevando la possibilità del superamento dei servizi annui di cui alla lettera c) del precedente capoverso, determinino l'applicazione delle norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

- 1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore.

Ai fini dell'articolazione dell'orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, si potranno prevedere durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell'arco del turno.

A livello di contrattazione aziendale le parti potranno altresì, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l'arco notturno, definire lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell'arco del ~~turno~~ mese.

- 1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell'art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultimo periodo di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile al successivo punto 2 (*Disciplina particolare per il personale mobile*).

Nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima periodo di lavoro, comprendente un'intera giornata ~~di calendario~~ solare.

Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il riposo settimanale termini nella fascia oraria 0.00-5.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà

comunque essere disposta prima delle ore 5.00, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile al successivo punto 2.5.4 (*Disciplina particolare per il personale mobile*).

- 1.12. Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti.

A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai sensi del precedente punto 1.7, l'intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.

A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell'istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.

2. *Disciplina particolare per il personale mobile*

2.1 Definizioni:

- a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c).

Per quanto non diversamente previsto, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 22;

- b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all'art. ____ (Classificazione professionale) del presente CCNI., si definisce:

- *personale di macchina (PDM)*: il lavoratore, di norma dipendente dell'impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di "Macchinista";

- *personale di bordo (PDB)*: il lavoratore, di norma dipendente dell'impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di "Capo-Treno/Capo Servizi Treno", o la figura professionale di "Tecnico Commerciale", ovvero la figura professionale di "Operatore Specializzato Commerciale";

- *personale polifunzionale treno (PPT)*: il lavoratore, di norma dipendente dall'impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di "Tecnico Polifunzionale Treno";

- *personale dei servizi (PDS)*: il lavoratore, di norma non dipendente dall'impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di:

- *personale accompagnamento notte (PAN)*: "Operatore Specializzato Commerciale" o "Addetto di Bordo";

- *personale assistenza e/o ristorazione (PAR)*: "Operatore Specializzato Commerciale";

- *personale ausiliario e/o pulizia (PAP)*: "Pulitore";

- *personale navigante (PNT)*: il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di

- c) agli stessi fini si definisce *lavoro* il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:

- *condotta*, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce:

- *continuativa*, quando, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la "condotta effettiva" nel capoverso successivo del presente alinea;

- *effettiva*, data, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al

treno, ovvero da fermate di servizio programmate in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12;

- *scorta*, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell'ambito delle rispettive competenze, opera a bordo durante il servizio commerciale del treno;
- *accessoria*, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio commerciale del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB, ovvero il PPT oppure il PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;
- *complementare*, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell'azienda o del gestore dell'infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell'intero convoglio precedenti e/o successive al servizio commerciale del treno, ovvero, nel corso della quale, ove necessario e nell'ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l'esecuzione di dette operazioni;
- *riserva*, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;
- *sosta di servizio*, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività precedentemente elencate ed in attesa di iniziare la successiva programmata;
- *pausa*, nel corso della quale, nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda;

~~aggiungere i riferimenti alle Navi Troglotto~~

- *spostamento di servizio*, nel corso del quale il personale si reca, anche in treno, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell'azienda:
 - presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest'ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa;
 - si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione;
 - presso la struttura alberghiera di fruizione del riposo fuori residenza dopo l'effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 15 minuti per ognuno dei due casi;
 - tra località collocate all'interno della propria base operativa di assegnazione, tra l'una e l'altra delle attività sopra descritte;

d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre:

- *base operativa*: il perimetro entro il quale il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, con un raggio di 30 Km ferroviari dall'impianto principale cui è assegnato il personale. Con contrattazione a livello aziendale è possibile estendere il raggio della base operativa. Ai fini dell'individuazione della sede di lavoro del lavoratore, nell'ambito di una stessa base operativa sono considerate:
 - *sede principale*, l'impianto principale al quale il lavoratore è assegnato;
 - *sede secondaria*, un impianto diverso dalla "sede principale", al quale il lavoratore è effettivamente assegnato, associato all'impianto principale;
- *modulo di equipaggio*: modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell'ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue:

- *MEC1* : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida;
 - *MEC2* : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida;
 - *MEC3* : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e supportato in cabina di guida da un agente PPT;
 - *MEC4* : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB;
 - *MEB1* : modulo di bordo operante con un solo agente PDB;
 - *MEB2* : modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;
 - *MES* : modulo di servizio composto da personale PDS, articolato per le rispettive attività in *MES1* (accompagnamento notte); *MES2* (assistenza e/o ristorazione); *MES3* (assistenza e/o pulizia);
 - ~~*NAV* : equipaggio in servizio a bordo delle navi traghetto;~~
- *riposo giornaliero*: periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero, a sua volta definito:
 - *in residenza*: quando è fruito presso la propria base operativa di assegnazione;
 - *fuori residenza (RFR)*: quando non può essere fruito presso la propria base operativa di assegnazione;
 - *servizio in andata e ritorno (A/R)*: composto da un unico periodo di lavoro giornaliero preceduto e seguito da un riposo giornaliero in residenza, ovvero preceduto o seguito da un riposo settimanale;
 - *servizio con RFR*: composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un riposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo è seguito da un riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale;
 - *assenza dalla residenza*, è il periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di lavoro giornaliero programmato in una delle sedi della base operativa di appartenenza ed il termine programmato di rientro nella base operativa di appartenenza, nella stessa sede in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altra sede della stessa base operativa, comprendente anche l'eventuale riposo fuori residenza;
- e) infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l'articolazione degli orari per rispondere alle diverse modalità organizzative del lavoro e dei regimi di orario e alle condizioni operative di erogazione dei servizi, proprie delle attività che caratterizzano il personale mobile ricompreso nel campo di applicazione del presente CCNI., si individuano le seguenti *Sezioni Specifiche* quali articolazioni normative del presente punto 2 riferite ad aziende o strutture organizzative delle stesse rispettivamente dedicate, in via esclusiva o prevalente, ad ognuna delle attività di seguito descritte:
- *trasporto passeggeri veloce (SP1)*, comprendente i servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC;
 - *trasporto passeggeri regionale e locale (SP2)*, comprendente i servizi regolati dalla legislazione nazionale di cui al D.Lgs 422/1997 e s.m.i. e dalla relativa legislazione attuativa regionale, ovvero effettuati tra due Regioni limitrofe su autorizzazione del competente Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - di cui alla L. 23 luglio 2009, n. 99 - in quanto valutati compatibili con dette legislazioni;
 - *trasporto passeggeri (SP3)*, comprendente tutti gli altri servizi, inclusi quelli effettuati tra due o più Regioni tra loro limitrofe autorizzati dal citato URSF ma non rientranti nella definizione di SP1 di cui al precedente 1° alinea;
 - *trasporto merci (SM)*;

- *servizi* complementari e di supporto alle attività ferroviarie, forniti, di norma, da aziende diverse dalle imprese ferroviarie, a loro volta articolati in:
 - *accompagnamento treni notte (SAN)*;
 - *assistenza e/o ristorazione a bordo treno (SAR)*;
 - *ausiliari e/o pulizia (SAP)*;
 - *navi traghetto (SNT)*.

2.2 Le attività "accessoria" e "complementare" di cui alla lettera c) del precedente punto 2.1 vengono quantificate ed eventualmente ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all'evoluzione della tecnologia, dell'organizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell'infrastruttura e del materiale rotabile.

All'atto dell'entrata in vigore del presente CCNL restano confermate, per tali attività, le specificazioni e le quantità in vigore nelle singole aziende. Le eventuali successive variazioni saranno oggetto di informativa preventiva alle strutture sindacali interessate.

- 2.3 Le aziende garantiranno con i mezzi necessari gli spostamenti del personale nell'ambito della base operativa per fare ritorno, a servizio compiuto, all'impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo.
- 2.4 Per i lavoratori di cui al presente punto 2, l'orario settimanale di 38 ore di cui al precedente punto 1.1 in programmazione si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 44 ore.

A livello aziendale, nell'ambito della procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio, di cui al successivo punto 2.10, il limite massimo di 44 ore di cui al primo capoverso del presente punto 2.4 potrà essere elevato di due ore settimanali.

2.5 Riposo settimanale

2.5.1 Il riposo settimanale, come definito al punto 1 dell'art ____ (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, sarà collocato in un periodo di riposo che non potrà essere inferiore, di norma, a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultimo periodo di lavoro giornaliero, comprendente un'intera giornata solare ed il riposo giornaliero.

In ogni caso le aziende garantiranno nell'anno, nella programmazione dei turni:

- n. 12 periodi di riposo settimanale, con durata non inferiore a 60 ore consecutive, comprendenti interamente il sabato e la domenica;
- n. 12 periodi di riposo settimanale, con durata non inferiore a 60 ore consecutive, senza garanzia di inclusione del sabato o della domenica.

2.5.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno, ma è spostabile nella programmazione dei turni tra il 4° e il 7° giorno.

2.5.3 A livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, possono essere concordate le condizioni per la riduzione ad un minimo di 35 ore consecutive del limite di cui al primo capoverso del precedente punto 2.5.1.

2.5.4 La ripresa del servizio al termine del periodo di riposo settimanale non potrà essere disposta:

- a) prima delle ore 4.00, qualora la prestazione giornaliera programmata precedente il riposo settimanale abbia termine nella fascia oraria 0.00-1.00 ed abbia durata fino a 8 ore;
- b) prima delle ore 5.00, in ogni altro caso in cui la prestazione giornaliera programmata precedente il riposo settimanale abbia termine nella fascia oraria 0.00-5.00.

Modalità alternative a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere definite a livello di contrattazione aziendale.

2.6 Lavoro notturno

Per i lavoratori di cui al presente punto 2, si applica la disciplina generale di cui al 1° e al 2° capoverso del precedente punto 1.9.

I servizi notturni tra due riposi settimanali, nel mese e nell'anno sono invece fissati, per ogni Sezione Specifica, come stabilito al successivo punto 2.8.

In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, a livello di contrattazione aziendale possono essere concordate modalità di calcolo diverse del limite numerico annuo di servizi notturni, nonché gli eventuali ulteriori criteri di cui all'ultimo capoverso del medesimo punto 1.9

2.7 Pause

Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12.

A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa.

2.8 Sezioni Specifiche

La normativa che segue è riferita ad ognuna delle Sezioni Specifiche di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1 ed esclusivamente ai moduli di equipaggio ivi indicati, composti come descritto alla lettera d) del medesimo punto 2.1.

A livello di contrattazione aziendale possono essere concordate eventuali ulteriori configurazioni organizzative dei moduli di equipaggio, le cui corrispondenti norme di utilizzazione andranno definite nell'ambito della relativa Sezione Specifica di appartenenza, fermo restando quanto definito nella medesima c, ove previsto, sulla base di quanto disposto dall'ANSF.

2.8.A Sezione Specifica "SPI" (trasporto passeggeri veloce)

A.1 Lavoro giornaliero

a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:

- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 1.00-5.00, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 1.00-5.00, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 9 ore, per servizi programmati con RFR;

b) a livello di contrattazione aziendale, i limiti di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera a) sono ridotti fino ad un massimo di 30 minuti alle seguenti condizioni:

- il raggio della propria base operativa sia stato elevato in applicazione del 1° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1;
- il lavoratore, nell'ambito della propria base operativa, termini la prestazione lavorativa in una località diversa da quella in cui l'ha iniziata;

c) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, possono essere concordati:

- l'adozione del limite di 10 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero anche per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 4.00-1.00;
- il prolungamento fino a 11 ore della durata massima della prestazione giornaliera per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a) nel numero massimo di 5 servizi per mese, allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese, di cui alla lettera c) del successivo punto A.3.

A.2 Riposo giornaliero in residenza

- a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
 - 14 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera collocata nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - 16 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 1.00-5.00;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata la riduzione fino a 14 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza qualora la prestazione giornaliera precedente detto riposo, interessi la fascia oraria 1.00-5.00 per non più di 1 ora ed abbia una durata non superiore a 7 ore.

A.3 Riposo giornaliero fuori residenza

- a) la durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 per meno di 4 ore;
- b) la durata minima del RFR è pari a 6 ore consecutive, se il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00;
- c) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
 - 5 al mese, per il PDM;
 - 4 al mese, per il PDB;
- d) l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza *prestazione giornaliera (andata) + RFR + prestazione giornaliera (ritorno)* non potrà essere programmata per periodi superiori a 30 ore.

A.4 Servizio di condotta

- a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
 - 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
 - 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1;
 - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
 - per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 non è previsto nessun limite di condotta effettiva;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata l'elevazione fino a 7 ore del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva per servizi programmati in A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 per un massimo di 5 servizi nel mese.

A.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.6, i servizi notturni programmabili sono fissati in:

- a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
- b) 11 per mese;
- c) 80 per anno.

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.6.

2.8.B Sezione Specifica "SP2" (trasporto passeggeri regionale e locale)

B.1 Lavoro giornaliero

- a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1 + MEB1 oppure MEC4 + MEB1;
 - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-1.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
 - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-1.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 + MEB1 oppure MEC4 + MEB1;
 - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 1.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
 - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 1.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 + MEB1;
 - 8 ore, per servizi programmati con RFR;
- b) a livello di contrattazione aziendale, i limiti di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera a) sono ridotti fino ad un massimo di 30 minuti alle seguenti condizioni:
- il raggio della propria base operativa sia stato elevato in applicazione del 1° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1,
 - il lavoratore, nell'ambito della propria base operativa, termini la prestazione lavorativa in una località diversa da quella in cui l'ha iniziata;
- c) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, possono essere concordati:
- il prolungamento fino a 30 minuti dei limiti di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui alle precedenti lettere a), ovvero b);
 - l'ampliamento fino ad un massimo di 1 ora delle fasce orarie di cui al 1° e al 2° alinea della precedente lettera a);

B.2 Riposo giornaliero in residenza

- a) la durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera collocata nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - 16 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 1.00-5.00;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, possono essere concordate le condizioni per la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 5.00-24.00.

B.3 Riposo giornaliero fuori residenza

- a) la durata minima del RFR è pari a:
- 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
 - 6 ore consecutive, qualora il RFR sia collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00;
- b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra due riposi settimanali;
 - 5 al mese, per il PDM;
 - 4 al mese, per il PDB;

- d) l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza *prestazione giornaliera (andata) + RFR + prestazione giornaliera (ritorno)* non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore;
- e) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata la riduzione a 6 ore consecutive di durata minima del RFR nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario.

B.4 Servizio di condotta

- a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
 - 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
 - 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
 - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
 - per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 non è previsto nessun limite di condotta effettiva;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1 e MEC4 può essere concordato:
 - il prolungamento fino a 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta continuativa di cui al 1° ed al 2° alinea della precedente lettera a);
 - il prolungamento fino a 1 ora del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della medesima lettera a).

B.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.6, i servizi notturni programmabili sono fissati in:

- a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
- b) 11 per mese;
- c) 80 per anno;
- d) a livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio tra due riposi settimanali consecutivi, purchè il terzo servizio non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 1.00-5.00.

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.6.

2.8.C Sezione Specifica "SP3" (trasporto passeggeri)

C.1 Lavoro giornaliero

- a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
 - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 1.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
 - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 1.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
 - 9 ore, per servizi programmati con RFR;

- b) a livello di contrattazione aziendale, i limiti di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera a) sono ridotti fino ad un massimo di 30 minuti alle seguenti condizioni:
- il raggio della propria base operativa sia stato elevato in applicazione del 1° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1;
 - il lavoratore, nell'ambito della propria base operativa, termini la prestazione lavorativa in una località diversa da quella in cui l'ha iniziata;
- c) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, possono essere concordati:
- l'adozione del limite di 10 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi programmati in A/R di cui al 1° alinea della precedente lettera a) anche se collocati nella fascia oraria 4.00-1.00;
 - il prolungamento fino a 11 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a), allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese, di cui alla lettera c) del successivo punto C.3, per un massimo di 5 servizi nel mese.

C.2 Riposo giornaliero in residenza

- a) la durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera collocata nella fascia oraria 5.00-24.00, per i servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1 + MEB1 o MEB2, oppure MEC4 + MEB1 + MEB2;
 - 14 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera collocata nella fascia oraria 5.00-1.00, per i servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
 - 16 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00-5.00, per i servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1 + MEB1 o MEB2, oppure MEC4 + MEB1 + MEB2;
 - 16 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 1.00-5.00, per i servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata la riduzione fino a 14 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R entrambi con termine entro le ore 1.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;

C.3 Riposo giornaliero fuori residenza

- a) la durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 per meno di 4 ore;
- b) la durata minima del RFR è pari a 6 ore consecutive, se il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00;
- c) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 6 al mese, per il PDM;
 - 5 al mese, per il PDB;
- d) l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza *prestazione giornaliera (andata) + RFR + prestazione giornaliera (ritorno)* non potrà essere programmata per periodi superiori a 30 ore.

C.4 Servizio di condotta

- a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:

- 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2;
 - 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
 - 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
 - per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 non è previsto nessun limite di condotta effettiva;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata l'elevazione fino a 7 ore del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva per servizi programmati in A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4, per un massimo di 5 servizi nel mese.

C.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.6, i servizi notturni programmabili sono fissati in:

- a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
- b) 12 per mese;
- c) 80 per anno;
- d) a livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio tra due riposi settimanali consecutivi, purchè il terzo servizio non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 1.00-5.00.

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.6.

2.8.D Sezione Specifica "SM" (trasporto merci)

D.1 Lavoro giornaliero

- a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
 - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-1.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
 - 9 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - 7 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
 - 8 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-1.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 1.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
 - 7 ore, per servizi programmati in A/R, collocati nella fascia oraria 1.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - 6 ore, per servizi programmati in A/R, interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
 - 9 ore, per servizi programmati con RFR effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
 - 7 ore e 30 minuti, per servizi programmati con RFR effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - 5 ore e 30 minuti, per servizi programmati con RFR effettuati con modulo di equipaggio MEC1;

- b) a livello di contrattazione aziendale, i limiti di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera a) sono ridotti fino ad un massimo di 30 minuti alle seguenti condizioni:
 - il raggio della propria base operativa sia stato elevato in applicazione del 1° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1,
 - il lavoratore, nell'ambito della propria base operativa, termini la prestazione lavorativa in una località diversa da quella in cui l'ha iniziata;
- c) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, possono essere concordati:
 - l'ampliamento fino alle ore 2.00 della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente lettera a);
 - l'elevazione a 11 ore del limite di durata massima della prestazione giornaliera di cui al 1° alinea della precedente lettera a);
 - l'aumento fino ad un massimo di 30 minuti dei limiti di durata massima della prestazione giornaliera di cui, rispettivamente, al 2° e 8° alinea della precedente lettera a);
 - l'aumento fino ad un massimo di 1 ora dei limiti di durata massima della prestazione giornaliera di cui, rispettivamente, al 3°, 4° e 9° alinea della medesima lettera a).

D.2 Riposo giornaliero in residenza

- a) la durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
 - 16 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera collocata nella fascia oraria 5.00-24.00;
 - 18 ore consecutive, a seguito di una prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00-5.00;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata:
 - la riduzione fino a un minimo di 14 ore consecutive, ad eccezione dei servizi programmati con modulo di equipaggio MEC1, del riposo giornaliero in residenza di cui alla precedente lettera a);
 - la riduzione fino ad un minimo di 16 ore consecutive del riposo giornaliero in residenza di cui al 2° alinea della precedente lettera a), qualora la prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00-5.00 sia preceduta da un RFR.

D.3 Riposo giornaliero fuori residenza

- a) la durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive;
- b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in 6 al mese;
- c) l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza *prestazione giornaliera (andata) + RFR + prestazione giornaliera (ritorno)* non potrà essere programmata per periodi superiori a 30 ore;
- d) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata la riduzione fino ad un minimo di 6 ore consecutive della durata del RFR nel caso in cui i due periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano programmati con inizio a partire dalle ore 5.00 e con termine entro le ore 1.00 della successiva giornata di calendario.

D.4 Servizio di condotta

- a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
 - 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC2;

- 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni lavorative collocate nella fascia oraria 5.00 – 24.00 ed effettuate con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - 4 ore di condotta continuativa, per prestazioni lavorative collocate nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuate con modulo di equipaggio MEC1;
 - 4 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuate con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - 7 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per prestazioni giornaliere collocate nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuate con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - 6 ore di condotta effettiva, per prestazioni giornaliere collocate nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuate con modulo di equipaggio MEC1;
 - 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per prestazioni giornaliere interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuate con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
 - per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 non è previsto nessun limite di condotta effettiva;
- b) a livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.10, può essere concordata l'elevazione fino a 30 minuti dei limiti massimi per la programmazione della condotta di cui alla precedente lettera a).

D.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.6, i servizi notturni programmabili sono fissati in:

- a) 3 servizi tra due riposi settimanali consecutivi per il PDM, purchè il terzo servizio non sia consecutivo al precedente ed interessi per non più di 1 ora la fascia oraria 1.00-5.00;
- b) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi per il PPT;
- c) 13 per mese;
- d) 80 per anno;
- e) a livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato per il PPT un terzo servizio tra due riposi settimanali consecutivi, purchè il terzo servizio non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 1.00-5.00.

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera d), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.6.

2.8.E Sezione Specifica "SAN" (accompagnamento treni notte)

- E.1 L'orario di lavoro di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1 sarà ripartito in turni di lavoro denominati "cicli di lavoro" che potranno svolgersi anche su periodi superiori a 7 giorni.
- E.2 In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina speciale si svolgono normalmente a cavallo di due giornate consecutive di calendario, la durata massima di una prestazione programmata di lavoro ordinario non sarà superiore a 20 ore consecutive riferite a un servizio di sola andata o di solo ritorno.
- Ove il servizio di accompagnamento superi il suddetto limite, la prestazione lavorativa sarà prolungabile, in funzione delle esigenze dell'orario di percorrenza del servizio, sino all'arrivo alla stazione di destinazione, aumentata dei tempi accessori che costituiscono l'orario di lavoro, analogamente a quanto stabilito al 3° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1 ed al precedente punto 2.2.
- E.3 Data la specificità dei servizi di accompagnamento dei treni notti, al personale addetto non si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma del punto 1.9 del presente Art. 22.

- E.4 I servizi di andata e conseguente ritorno programmati non saranno più di 2 tra 2 riposi settimanali.
- E.5 L'assenza dalla residenza sarà di norma programmata per periodi non superiori a 90 ore consecutive.
- E.6 I lavoratori devono beneficiare di riposi giornalieri minimi di 8 ore, sia in residenza che fuori residenza. In casi eccezionali, determinati da un notevole ritardo del treno al primo capolinea, le aziende garantiranno comunque al lavoratore una protezione appropriata, come previsto per legge.
- E.7 Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano la normativa generale e quelle particolari previste dal presente Art. 22 per il personale mobile, in quanto compatibili, ferma restando la possibilità di definire, a livello di contrattazione aziendale, intese per una più articolata organizzazione dei servizi.

2.8.F Sezione Specifica "SAR" (assistenza e/o ristorazione a bordo treno)

- F.1 La durata massima della prestazione giornaliera programmata consistente in un servizio di andata e ritorno è pari a 13 ore, prolungabile a 14 ore per i servizi interessanti particolari relazioni ferroviarie.
- F.2 Il riposo giornaliero minimo in residenza è fissato in 11 ore consecutive, riducibili a 10 ore nel caso dei servizi di cui al precedente punto 2.8.F.1, assicurando al lavoratore adeguati periodi di riposo compensativo nel rispetto delle norme di legge.
- F.3 L'assenza dalla residenza sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive.
- F.4 Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano la normativa generale e quella particolare per il personale mobile, di cui rispettivamente al precedente punto 1 ed al presente punto 2, riguardanti il PDM, PDB e PDS dei servizi SAN, in quanto compatibili, ferma restando la possibilità di definire, a livello di contrattazione aziendale, intese per una più articolata organizzazione dei servizi di ristorazione a bordo treno, nel rispetto delle norme di legge.

2.8.G Sezione Specifica "SAP" (ausiliari e/o pulizia)

- G.1 L'orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1, stabilito in 38 ore come media in un periodo di 4 mesi, potrà essere applicato in settimane con orario sino a 48 ore che saranno compensate con settimane non inferiori a 28 ore.
- G.2 L'orario di lavoro settimanale è di norma ripartito su sei giorni.
In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative, l'orario settimanale potrà essere ripartito su 5 giorni, con le modalità di cui al terzo capoverso del precedente punto 1.5.
- G.3 L'orario di lavoro notturno, per le prestazioni lavorative interessate la fascia 0.00-5.00, non sarà superiore a 8 ore come media giornaliera nell'arco di sette giorni.
- G.4 Per il personale con mansione di pulitore viaggiante, l'assenza dalla residenza sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive.
In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore medie, sarà ripartito in turni di lavoro denominati "cicli lavorativi", che potranno essere articolati anche su periodi di 7 giorni purché nell'ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanali come normati dall'art. 24 del presente CCNI, e la durata del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario settimanale di 38 ore. L'orario settimanale di 38 ore dovrà essere comunque garantito come media su base quadrimestrale.
- G.5 Con riferimento all'applicazione del modello organizzativo "base operativa" di cui al 1° alinea della lettera d) del precedente punto, le aziende potranno disporre gli spostamenti del personale durante l'orario di lavoro nell'ambito della base operativa. Le aziende

garantiranno l'eventuale ritorno del personale, al termine della prestazione giornaliera, all'impianto d'inizio quando questo sia diverso da quello in cui si è conclusa la prestazione lavorativa.

2.8.H Sezione Specifica "SNT" (navi traghetto)

- H.1 Per il personale marittimo utilizzato a terra si applica la disciplina generale sull'orario di lavoro di cui al precedente punto 1.
- H.2 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano servizi di traghettamento ferroviario di breve durata, l'articolazione dell'orario giornaliero sarà effettuata nei turni avvicendati o con prestazione unica giornaliera di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) del precedente punto 1.6.
- H.3 Per il personale di cui al precedente punto 2.8.H.2 la cui prestazione giornaliera sia articolata nei turni di cui alle lettere a) e c) di cui al precedente punto 1.6, al fine di garantire l'avvicendamento degli equipaggi, la durata del periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 8 ore e 10 minuti.
- H.4 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.8.H.3, la durata minima del riposo giornaliero è fissata in 7 ore e 30 minuti consecutivi, ferma restando la media di almeno 11 ore nell'arco del mese.
- H.5 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.8.H.2 i servizi notturni programmabili sono 2 tra due riposi settimanali, 11 nel mese e 80 nell'anno.
- A livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio tra due riposi settimanali consecutivi, purchè il terzo servizio non sia consecutivo al precedente.
- Per quanto riguarda i servizi notturni annui programmabili di cui al precedente 1° capoverso, resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.6.
- H.6 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano il servizio di traghettamento ferroviario su lunghe tratte, si applica la disciplina sull'orario di lavoro previsti dal D.Lgs. 108/2005 di recepimento della direttiva 1999/63/CE.

2.9 Termine del servizio

- 2.9.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB ha facoltà di lasciare il servizio non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre due ore rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.8.
- 2.9.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno tre ore prima dell'orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando.
- In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.9.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio nella prima località utile tra quelle individuate tra azienda e Gestore dell'infrastruttura in caso di inconvenienti di esercizio e/o di perturbazione della regolarità di circolazione dei treni.
- 2.9.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l'azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio non determini comunque, per il lavoratore che stia svolgendo attività di condotta ovvero di scorta, il superamento per oltre due ore dei limiti massimi programmabili - stabiliti per ogni Sezione Specifica al precedente punto 2.8 - nel raggiungere la località di fruizione del riposo.
- 2.10 Di norma, i turni di servizio del personale vengono elaborati dalle aziende in occasione del cambio dell'orario annuale del Gestore dell'infrastruttura, ovvero di significative variazioni della struttura dell'offerta commerciale in corso di vigenza del medesimo orario annuale.

In relazione alle modalità specifiche di elaborazione dei servizi adottate dalle singole aziende, i turni devono costantemente fornire al personale una programmazione dei periodi di lavoro almeno mensile ed una programmazione dei periodi di riposo settimanale almeno bimestrale, fatte salve eventuali diverse intese definite a livello di contrattazione aziendale.

La procedura negoziale per la compilazione dei turni di servizio sarà definita tra le parti a livello aziendale.

Tale procedura andrà attivata in ogni occasione di rielaborazione dei turni di servizio e, in tale ambito, si collocherà anche il negoziato a livello di contrattazione aziendale relativo alle materie di cui ai precedenti punti.

Qualora al termine della procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio non sia stata raggiunta un'intesa tra le parti, le aziende attiveranno comunque le proprie elaborazioni di detti turni a decorrere dalla data programmata, nel rispetto della normativa di cui al presente CCNL e delle relative modalità attuative eventualmente convenute a livello di contrattazione aziendale ai sensi del presente punto 2.10.